

PENSIONI: TOTALIZZAZIONE CONTRIBUTI VERSATI

A partire dall'1 gennaio 2006 i lavoratori che nel corso della vita lavorativa hanno svolto attività diverse, con iscrizioni previdenziali in gestioni differenti, avranno a propria disposizione un'alternativa alla ricongiunzione per poter utilizzare ai fini pensionistici tutti i contributi versati. La ricongiunzione è una facoltà, esistente da svariati anni nel panorama previdenziale italiano, che consente di unificare la posizione contributiva di coloro che hanno versato in varie casse previdenziali, trasferendo materialmente i contributi in un'unica gestione che erogherà il trattamento pensionistico. A tal fine, di norma, l'interessato deve pagare un onere che risulta sempre più elevato quanto più la domanda sia inoltrata in un periodo prossimo al pensionamento e in presenza di redditi alti. Si differenzia sostanzialmente dalla totalizzazione per il fatto che quest'ultima è gratuita: vengono considerati i periodi contributivi maturati presso casse previdenziali differenti (senza trasferimenti materiali: i contributi restano dove sono) per verificare l'esistenza del diritto al trattamento pensionistico che sarà pagato pro quota da ogni gestione. Ciò significa che ogni cassa previdenziale presso la quale il soggetto ha versato contributi dovrà pagare una parte della pensione in maniera direttamente proporzionale all'anzianità contributiva ivi maturata.

Le novità introdotte dal decreto 42/2006 sono molteplici e le domande sorgono spontanee:

Chi può totalizzare?

Chi ha compiuto 65 anni di età e ha maturato un'anzianità contributiva di almeno 20 anni complessivi oppure, indipendentemente dall'età anagrafica, ha accumulato un'anzianità contributiva di 40 anni...a condizione che non sia già titolare di trattamento pensionistico presso una delle gestioni interessate!

Per quale tipo di prestazioni previdenziali si può ricorrere alla totalizzazione?

A tal riguardo muta radicalmente la situazione rispetto alla totalizzazione prevista dalla legge 388/00: allora grazie alla totalizzazione si perfezionava il requisito per il diritto alla pensione di vecchiaia o di inabilità in ognuna delle gestioni interessate. Ora invece il D. Lgs. 42 del 2006 istituisce una pensione con un requisito proprio, non legato alle singole gestioni: vecchiaia con totalizzazione, anzianità con totalizzazione, inabilità con totalizzazione e, infine, pensione ai superstiti con totalizzazione.

Quali periodi possono essere totalizzati?

I periodi assicurativi non coincidenti di durata non inferiore ai sei anni maturati presso l'assicurazione generale obbligatoria dell'INPS, le forme di essa sostitutive, esclusive (es. INPDAP) ed esonerative, le casse previdenziali gestite dagli enti di cui ai D. Lgs. 509/94 e 103/96 (ossia le casse dei liberi professionisti), la gestione separata dell'INPS e il Fondo Clero.

Urgono due precisazioni fondamentali:

L'anzianità minima di 6 anni è il requisito per l'applicabilità della totalizzazione solo per la pensione di vecchiaia e per quella di anzianità (anche se una parte della contribuzione necessaria per raggiungere lo spezzone minimo dei 6 anni si sovrappone a contribuzione di

altra gestione...ovviamente ai fini del diritto a pensione si conteggeranno solamente una volta i periodi sovrapposti e quindi sarà utile unicamente la parte dei 6 anni non coincidente con altra assicurazione previdenziale).

Facciamo un esempio per spiegare meglio:

un signore (di età inferiore ai 57 anni) con 35 anni di contribuzione come dipendente privato e 6 anni di gestione separata.

Un anno di iscrizione alla gestione separata coincide temporalmente con l'iscrizione all'AGO INPS...può totalizzare?

Sì, perché entrambi gli spezzoni contributivi sono almeno di 6 anni: chiaramente il signore avrà diritto alla pensione di anzianità con 40 anni di anzianità, visto che ai 35 di AGO INPS può sommare 5 anni di gestione separata (l'anno coincidente non viene sommato per l'anzianità contributiva ai fini del diritto, ma consente al signore di accedere alla totalizzazione. Infatti senza tale anno avrebbe nella gestione separata solo 5 anni e non sarebbero totalizzabili). Per la pensione ai superstiti e la pensione di inabilità possono essere totalizzati anche periodi di durata inferiore.

Chi pagherà la pensione?

L'INPS, ma i costi saranno sostenuti pro quota dalle gestioni previdenziali interessate: si tratterà di una pensione unica, tanto che si applicherà la perequazione automatica sull'importo complessivo.

A chi si presenta la domanda?

All'ultimo ente previdenziale presso il quale il soggetto è iscritto, ma è preferibile rivolgersi presso un ente di patronato per ottenere la doverosa consulenza per conoscere le conseguenze della scelta soprattutto in termini di importo pensionistico.

Come viene calcolata la pensione?

Gli enti previdenziali pubblici (anche l'INPS) dovranno liquidare la propria quota sulla base della disciplina del D. Lgs. 180/97 in materia di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo, salvo il caso in cui il soggetto abbia maturato il requisito minimo richiesto per il diritto ad una pensione autonoma. In tale ultimo caso la relativa quota di pensione sarà liquidata secondo i criteri previsti nell'ordinamento dell'ente previdenziale interessato. Il sistema di calcolo delle prestazioni derivanti da totalizzazione per quanto riguarda le Casse professionali individuate dal D. Lgs. 509/94 viene completato da un algoritmo che ne arricchisce il risultato finale in presenza di maggiore anzianità di iscrizione presso la singola Cassa. Restano aperte alcune questioni e taluni dubbi: la legge delega 243/04 parlava di periodi non coincidenti di durata non inferiore a 5 anni e pareva attribuire tale condizione solo al caso di maturazione dei 40 anni di anzianità.

L'inasprimento operato dal decreto legislativo appare a chi scrive un eccesso di delega censurabile dal punto di vista costituzionale e potrebbe aprire un varco al contenzioso amministrativo e giudiziario. Anche la scelta del metodo di calcolo contributivo, pur

comprensibile in termini di spesa pubblica, diminuisce notevolmente il fascino della totalizzazione per i singoli lavoratori: sarà necessaria un'attenzione particolare per evitare che l'esercizio di una facoltà si traduca in un'opzione per un importo di pensione nettamente più basso rispetto al metodo di calcolo consueto.

CONFRONTO VECCHIA - NUOVA TOTALIZZAZIONE

	Articolo 71 legge 388/2000	Decreto Legislativo 42/2006
Periodi cumulabili	Tutti senza esclusione	Esclusi periodi inferiori ai 6 anni per vecchiaia e anzianità
Situazioni di esclusione	Pensione già liquidata. Diritto perfezionato in una sola gestione	Pensione già liquidata
Pensione di vecchiaia	Età pensionabile e requisiti contributivi perfezionati in tutte le gestioni	Età di 65 anni. Contributi complessivi non inferiori a 20 anni
Pensione di anzianità	Non ammessa	Contributi complessivi pari a 40 anni
Pensione di inabilità	Requisiti della gestione di ultima iscrizione e intervallo fra le frazioni non superiore a 24 mesi	Requisiti di gestione presso la quale è iscritto il lavoratore al verificarsi dello stato invalidante
Pensione ai superstiti	Requisiti contributivi della gestione di ultima iscrizione	Requisiti contributivi della gestione di ultima iscrizione
Modalità per il calcolo delle quote	Criteri di ciascuna gestione anche se in forma retributiva	Liquidazione contributiva se il diritto autonomo non risulta già perfezionato nella gestione

A cura Nicola Preti Patronato Acli Trento